

Note esplicative alle Direttive riviste relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere (Direttive Narilo)

1 Regole di condotta

Nm 12, nota 2: Clienti di passaggio

Analogamente alla regolamentazione sancita nella Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB), in un'ottica di precisazione della prassi finora attuata i clienti di passaggio non vanno considerati come clienti ai sensi delle presenti Direttive.

Nm. 23a–23c: Descrizione del concetto di «averi»

In conformità alla prassi acclarata finora vigente, viene constatato che gli averi passibili di divenire senza contatti e non rivendicati sono costituiti da conti, libretti, depositi titoli e cassette di sicurezza (nm 23a-23b).

Le Direttive trovano ora applicazione anche per *«ulteriori averi non più riconducibili a una relazione cliente, a condizione che la banca sappia o abbia modo di ritenere che si tratta effettivamente di averi di un cliente attuale o di un ex cliente (esempi: saldi residui di carte di debito e di credito, posizioni su conti o depositi collettivi aperti prima della regolamentazione di cui al nm 39, vecchie posizioni di deposito e relativi redditi [ad es. rivenienti da corporate actions], versamenti alla cassa o alla cassa continua (tesoro notturno), ovvero pagamenti non accettati o non attribuibili presso gli sportelli automatici)»*. Un esempio esplicativo a riguardo è l'incendio della sede principale dell'allora Società di Banca Svizzera verificatosi a Basilea l'8 dicembre 1978. A seguito di tale evento era andato distrutto un numero elevatissimo di dossier clienti, ai tempi peraltro disponibili soltanto su supporto cartaceo, senza che in seguito fosse possibile in larga parte una loro ricostruzione; gli averi patrimoniali erano tuttavia rimasti intatti.

Il concetto di averi non comprende in particolare le cose smarrite, rinvenute ad esempio nella zona sportelli di una banca e prive di qualsiasi attinenza con una relazione cliente ai sensi del nm 23c delle Direttive. Per questi oggetti trovano applicazione gli artt. 720 segg. CC.

Nm 24, nota 3: Ultimo contatto con i clienti con recapito postale su base regolare

Ai sensi della prassi finora adottata da numerose banche, per l'ultimo contatto con i clienti a cui viene regolarmente spedita la corrispondenza è possibile basarsi sulla data in cui si verifica il primo rinvio al mittente (nm 13 seg.). Questo principio trova applicazione a nostro avviso anche per l'interpretazione dell'art. 45 OBCR.

Nm 28: Misure per l'informazione preventiva dei clienti

L'elencazione delle misure tese a evitare l'interruzione dei contatti è stata stralciata, in quanto nell'era della comunicazione digitale essa risultava troppo incompleta e in parte superata. Sulla scorta del bagaglio di esperienze finora maturato dalle banche, è possibile fare affidamento sulla loro autoresponsabilità.

Nm 30: Carattere non vincolante dei promemoria dell'ASB

Va da sé che il promemoria messo a disposizione delle banche da parte dell'ASB non ha carattere vincolante, bensì costituisce soltanto un possibile modello di testo per gli istituti stessi, senza alcuna necessità che questa fattispecie debba essere menzionata esplicitamente. Ad avere carattere legalmente vincolante sono soltanto le Direttive stesse, alle quali il contenuto dei promemoria deve comunque ovviamente risultare conforme.

Nm 39: Abrogazione dell'importo massimo per i conti collettivi

I conti collettivi, utilizzati per una gestione più semplice a livello amministrativo degli averi di conto, costituiscono una misura interna alla banca, la quale non esonera tuttavia l'istituto stesso dalla conservazione della documentazione esistente relativa a relazioni clienti senza contatti o non rivendicate. Il trasferimento contabile su un conto collettivo non produce alcun effetto giuridico sul cliente. Laddove questi requisiti risultino adempiuti, non sussiste più alcun motivo per il quale l'impiego dei conti collettivi sia limitato agli averi di importo massimo di CHF 1000.–.

Nm 46: Reinvestimenti all'interno dei depositi titoli

Una precisazione ai sensi della prassi finora vigente stabilisce che, ai fini dei reinvestimenti, «la banca può basarsi su un profilo d'investitore già esistente». È stata invece stralciata la frase conclusiva di questo paragrafo in quanto suscettibile di fraintesi («*Per evitare deprezzamenti, [la banca] può inoltre scegliere, se necessario, altre forme d'investimento allo scopo di ottimizzare il rendimento.*»). Le frasi precedenti sono sufficienti per regolamentare la questione, mentre il testo rimosso avrebbe invece potuto indurre una banca a effettuare investimenti di carattere eccessivamente speculativo, con conseguenti effetti controproducenti.

Nm 48: Procedura per le cassette di sicurezza

Viene specificato che in occasione dell'apertura di una cassetta di sicurezza è sufficiente la verbalizzazione da parte della banca (senza la necessità di coinvolgere una persona soggetta al segreto professionale o la società di audit. È stato inoltre aggiunto che «*previa opportuna documentazione, la banca può procedere alla distruzione dei contenuti privi di valore*». Al fine di escludere fattispecie di abuso, viene fornita una serie di esempi esplicativi circa i contenuti privi di valore. Questa semplificazione pragmatica agevola una successiva procedura di liquidazione eventualmente necessaria (cfr. nm 92 segg.).

Nm 50a: Regolamentazione delle commissioni

A partire dall'avvenuta pubblicazione (nm 74-88) è necessario astenersi dall'addebito di commissioni ricorrenti. Gli averi che non sono oggetto di pubblicazione in quanto non superano la soglia di CHF 500 per cliente devono essere parimenti esentati dal pagamento di commissioni. Questa prassi è conforme alla raccomandazione formulata nella nostra Circolare n. 7886 del 25 aprile 2016, il cui contenuto è stato ora recepito direttamente nel tenore delle Direttive.

Nm 57-71: Indagini effettuate attraverso l'«Ufficio centrale per la ricerca» e la piattaforma di pubblicazione

Tranne per quanto concerne la scelta di un nuovo fornitore di servizi, questo paragrafo è stato rielaborato sotto il profilo redazionale e della sistematicità, senza tuttavia l'introduzione di novità sostanziali. Di seguito riportiamo alcune precisazioni di particolare rilevanza per la prassi operativa.

Nm 60: Discesa successiva al di sotto del valore di soglia determinante per la pubblicazione

A titolo di precisazione della precedente regolamentazione abbiamo stabilito che, in caso di discesa al di sotto dell'importo di soglia di CHF 500 dopo l'avvenuta pubblicazione, la stessa debba essere nuovamente cancellata. Questa prassi è conforme alla regolamentazione materiale a livello di legge e di ordinanza, secondo cui l'obbligo di pubblicazione trova applicazione soltanto per gli averi di importo superiore a CHF 500 (ovvero eventualmente di valore sconosciuto).

Nm 70: Obbligo di segretezza (segreto bancario)

Il fatto che l'Ufficio per la ricerca e/o il fornitore di servizi responsabile per la banca dati operino su incarico delle banche ed eventualmente delle persone aventi diritto non deve essere più menzionato esplicitamente. Lo stesso principio trova applicazione anche nei contratti stipulati dalle banche con Econis AG.

Nm 74-74b: Ombudsman delle banche svizzere come «Ufficio per la ricerca»

Il fatto che l'Ombudsman delle banche svizzere rivesta la funzione di Ufficio per la ricerca per le pretese avanzate sugli averi pubblicati è pertinente solo in via teorica: dall'apertura della piattaforma di pubblicazione, avvenuta a fine 2015, queste pretese vengono infatti inoltrate elettronicamente dal sistema alla banca in questione; l'Ombudsman delle banche svizzere ha facoltà di prendere visione della banca dati. L'Ombudsman assume un ruolo di assistenza attiva soltanto in casi eccezionali, ad esempio se una persona richiedente non è in grado di orientarsi da sola all'interno del sistema o desidera informarsi circa lo stato di avanzamento nella gestione della sua richiesta da parte della banca.

Nm 75 e 88: Termine annuale di pubblicazione da parte delle banche

Secondo il diritto vigente le banche sono sostanzialmente libere di stabilire la tempistica per la pubblicazione degli averi non rivendicati, previo adempimento dei requisiti di legge e una volta trascorsi 60 anni dall'ultimo contatto con i clienti. L'ASB raccomanda tuttavia agli istituti di effettuare la pubblicazione in modo uniforme a una determinata data (l'ultima volta il 15 dicembre 2021 secondo la circolare 8064 del 16 novembre 2021). Le banche si attengono in massima parte a tale disposizione; per il pubblico e/o le persone alla ricerca di averi è infatti vantaggioso che i dati di nuova pubblicazione vengano diffusi in maniera accorpata in una determinata data. Gli istituti hanno tuttavia facoltà di effettuare ad esempio pubblicazioni successive o integrative anche con tempistiche diverse.

Nm 82: Incompletezza dei dati da pubblicare nella documentazione della banca

Accade spesso che la banca non disponga di tutti i dati che dovrebbero essere pubblicati per quanto riguarda un avere non rivendicato. L'art. 49 cpv. 3 OBCR prescrive infatti la pubblicazione soltanto *«sempre che [le indicazioni] siano disponibili»*. Per questo scenario l'ASB ha definito nella propria circolare n. 7864 del 19 ottobre 2015 una serie di precisazioni tecniche che sono state poi adottate come base di riferimento nelle Direttive (ad es. se la data di nascita o l'ultimo contatto con il cliente non sono noti).

Nm 90: Verifica delle pretese ricevute da parte della banca

Vengono descritti con un grado di precisione maggiore rispetto a prima la procedura e il metro di verifica delle pretese ricevute da parte della banca:

- in linea di principio, viene utilizzato lo stesso parametro di verifica applicato per le richieste da parte dell'Ombudsman delle banche svizzere prima dell'avvenuta pubblicazione (rimando al nm 67);
- unica differenza: abrogazione della verifica preliminare da parte dell'Ombudsman delle banche svizzere;
- nuovo obbligo di presa di contatto con la persona richiedente entro il termine massimo di un mese (almeno come conferma di ricezione, qualora la verifica richieda più tempo);
- possibilità di richiedere in via eccezionale prima della presa di contatto ulteriori informazioni dalla persona richiedente attraverso l'Ombudsman delle banche svizzere (ad esempio in caso di sospetto di una rivendicazione illecita).

2. Banca dati centrale e piattaforma di pubblicazione

Nm 57: Nuovo fornitore di servizi

SIX SAG AG, una società affiliata di SEGA ovvero della successiva SIX SIS AG, aveva originariamente sviluppato la banca dati centrale NaDa per la registrazione di determinati dati personali relativi agli averi senza contatti e agli averi non rivendicati presso le banche svizzere, facendosi poi carico dei servizi nei confronti delle banche. La relativa base era costituita dai contratti di servizio stipulati da SIX SIS AG con le singole banche. Quando nel 2015 SIX SIS AG ha venduto la propria affiliata, ha avvocato a sé la banca dati, la sua gestione e i relativi servizi, senza che a suo tempo le Direttive fossero state opportunamente adeguate (cosa invece accaduta per i contratti di servizio tra SIX SIS AG e le banche). Su incarico dell'ASB, nel 2015 SIX SIS AG ha sviluppato per le banche la piattaforma integrativa Narilo per la pubblicazione degli averi non rivendicati a lungo termine in conformità all'allora nuovo art. 37m LBCR.

Nel 2018 il Consiglio di amministrazione dell'ASB ha deciso di conferire l'incarico per la nuova programmazione dell'applicazione NaDa / Narilo, al fine di tenere in debita considerazione i mutati requisiti posti alle banche; nel 2019 è stata assunta la decisione circa il successivo trasferimento della gestione di tale piattaforma alla Econis AG di Dietikon. Di concerto con l'ASB, SIX SIS AG ha poi deciso di interrompere l'operatività di NaDa / Narilo, procedendo alla disdetta dei contratti in essere con le banche con effetto dal 30 aprile 2021. Il nuovo sistema è pronto dal mese di aprile 2021; a inizio maggio 2021 è stata effettuata con successo la migrazione dei dati e dal 17 maggio 2021 il nuovo sistema è disponibile a livello operativo per tutte le banche.

Nel testo sottoposto a revisione, il nominativo del fornitore di servizi prescelto non è più menzionato esplicitamente; peraltro, già in precedenza era prevista (nm 74) per l'ASB la possibilità di selezionare un nuovo fornitore di servizi senza dover adeguare nuovamente le Direttive nel caso di un eventuale avvicendamento.

3. Liquidazione degli averi non rivendicati (conferimento alla Confederazione)

Nm 92a-92i: Procedura in caso di liquidazione

In questa parte delle Direttive vengono specificate le regole pubblicate nella Circolare n. 7912 del 16 dicembre 2016:

- i conti devono essere estinti;
- i depositi titoli devono essere chiusi (fanno eccezione le «penny stocks» praticamente prive di valore, che non vanno invece consegnate);
- per i valori patrimoniali pubblicati è previsto un esonero dal riconoscimento di interessi e spese a partire dalla data di pubblicazione (nella circolare tale esonero trova applicazione soltanto per gli averi

fino a CHF 10 000). Inoltre, come risulta dal rimando al nm 50a, sono esonerati dal pagamento di commissioni ricorrenti gli averi che non sono oggetto di pubblicazione in quanto non superano l'apposita soglia di CHF 500;

- il contenuto delle cassette di sicurezza deve essere liquidato con la procedura da cui si prospetta il ricavato maggiore (di norma una vendita all'incanto);
- gli averi che non risultano realizzabili o che sono privi di valore di liquidazione devono essere offerti in consegna alla Confederazione (art. 54 cpv. 2 OBCR), laddove questa non vi abbia già rinunciato preventivamente o gli stessi averi siano stati distrutti prima del subentro dell'obbligo di liquidazione 60 anni dopo l'ultimo contatto con il cliente (nm 48);
- i documenti che hanno soltanto un valore storico o un altro valore di natura non finanziaria devono essere parimenti offerti alla Confederazione;
- i costi di liquidazione sostenuti possono essere dedotti dal ricavato della liquidazione (art. 57 cpv. 1 OBCR), in maniera complessiva per un determinato termine di consegna.

Associazione Svizzera dei Banchieri

Aeschenplatz 7

Casella postale 4182

CH-4002 Basilea

office@sba.ch

www.swissbanking.ch